

all'articolo 1, comma 1, capoverso 8-ter, se da una parte si prevede che la distruzione dei natanti confiscati sia subordinata alla concessione del nullaosta da parte dell'autorità giudiziaria, dall'altra si afferma che essa può essere decisa addirittura dal Presidente del Consiglio in persona.

A parte ciò, può ragionevolmente costituire un deterrente nei confronti delle potenti organizzazioni mafiose che gestiscono il traffico di emigranti la distruzione delle vecchie carrette, molto spesso utilizzate per un unico viaggio tanto sono malridotte? Ovviamente no.

Eppure questa misura viene posta al centro di un decreto-legge e viene, pertanto, da chiedersi se l'esecutivo non ritenga di utilizzarla soltanto come espediente piuttosto rozzo per esaltare il tono muscolare delle sue *performance* decisioniste e per rafforzare nell'immaginario collettivo quel senso di minaccia imminente, alla quale è improcrastinabile predisporre un argine. È un pretesto su cui fanno leva, in Italia e in Europa, le politiche xenofobe: secondo noi questo è il primo nemico da abbattere.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Buemi. Ne ha facoltà.

ENRICO BUEMI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la smania di modificare e di correggere quanto fatto dai Governi di centrosinistra, al di là delle necessità effettive, ha portato al varo di un provvedimento affrettato e di portata minima per ciò che riguarda gli effetti di deterrenza rispetto al fenomeno dell'immigrazione clandestina; grave per ciò che riguarda, invece, l'impostazione garantista del nostro ordinamento perché differenzia il comportamento dello Stato rispetto alle garanzie di quanti sono in posizione irregolare rispetto agli altri cittadini; propagandistico perché fa credere all'opinione pubblica che si introducano in maniera efficiente e rapida norme di grande portata e, invece, si realizza una duplicazione del lavoro delle Camere, con grande spreco di tempo e di energie perché, come ben sappiamo, ieri abbiamo iniziato a

discutere un provvedimento di portata più complessiva.

Signor Presidente, per questi motivi formulo, fin d'ora, la dichiarazione di voto dei Socialisti democratici italiani che manifestano la loro contrarietà rispetto ad un provvedimento di sola valenza propagandistica.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sulle proposte emendative riferite agli articoli del decreto-legge, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

ISABELLA BERTOLINI, *Relatore*. La Commissione invita al ritiro degli emendamenti Sinisi 1.1 e 1.2, altrimenti il parere è contrario. Inoltre, esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.5, 1.6 e 1.10 della Commissione, mentre il parere è contrario su tutti gli altri emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Il Governo?

MARIA TERESA ARMOSINO, *Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Sinisi 1.1.

Onorevole Sinisi, accede all'invito al ritiro formulato dal relatore?

GIANNICOLA SINISI. Sì, signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Sinisi 1.2.

Onorevole Sinisi, accede all'invito al ritiro formulato dal relatore?

GIANNICOLA SINISI. No, signor Presidente, non accedo all'invito al ritiro e chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Non possiamo accogliere l'invito al ritiro del presente emendamento e, molto succintamente, vorrei spiegare le ragioni che ci inducono ad insistere su questa proposta emendativa.

In verità, la discussione che si è svolta in Commissione ha portato la relatrice e la stessa Commissione a modificare l'impostazione originaria e ad aprire uno spazio all'approfondimento. La questione riguardava la scelta del Governo di abrogare il comma 8-*bis* dell'articolo 12 della legge, eliminando con esso anche la possibilità che venissero venduti beni diversi dai mezzi di trasporto. Ciò comportava che anche gioielli, preziosi e tutto quello che sarebbe andato a finire in un fondo che avrebbe finanziato la lotta all'immigrazione clandestina sarebbe venuto meno, in quanto sarebbe stata prevista solo la distruzione o l'affidamento alla polizia giudiziaria. Certamente, non potevano essere affidati alla polizia giudiziaria le cose di valore che erano state sequestrate, dunque si è provveduto ad una correzione, attraverso un intervento successivo della Commissione.

In ordine a tale aspetto potremmo ritenerci soddisfatti, anche se riteniamo la formulazione adottata equivoca; tuttavia, in ordine a questo emendamento rimane la questione relativa all'affidamento al Presidente del Consiglio dei poteri di distruzione dei beni che costituiscono il corpo del reato. Riteniamo che questo sia un potere improprio affidato all'autorità di Governo, che sarebbe dovuto spettare all'autorità giudiziaria o, tutt'al più, all'ufficio territoriale del Governo.

Dunque, invitiamo l'Assemblea ad esprimere un voto favorevole su tale emendamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, intervengo brevemente per annunciare il voto favorevole sull'emendamento Sinisi 1.2 e per ricordare che anche il Comitato

per la legislazione aveva suggerito di valutare l'opportunità di precisare l'autorità che può essere delegata dal Presidente del Consiglio dei ministri a disporre la distruzione dei beni sequestrati nonché se si tratti di una facoltà ovvero di un potere discrezionale.

Nulla è stato fatto dalla maggioranza della Commissione per prendere in considerazione quanto evidenziato dal Comitato per la legislazione, che andrebbe quanto meno a temperare le giuste osservazioni che, con riferimento al comma 8-*ter*, il collega Sinisi poco fa ha svolto.

Per questo motivo esprimeremo voto favorevole su questo emendamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Leoni. Ne ha facoltà.

CARLO LEONI. Signor Presidente, anche il nostro gruppo esprimerà voto favorevole su questo emendamento, in quanto non è assolutamente chiara la norma che è sotto i nostri occhi.

Infatti, quando si afferma che serve comunque il nulla osta dell'autorità giudiziaria precedente, non si capisce perché si debba complicare tutta la procedura affidando un potere al Presidente del Consiglio dei ministri o a una non ben definita autorità da lui delegata per procedere alla distruzione dei mezzi di cui stiamo discutendo.

Probabilmente, si vuole dare un messaggio per cui l'attuale Presidente del Consiglio ordina direttamente la distruzione di un natante. Ma credo che più che della propaganda, anche in questo caso, bisognerebbe preoccuparsi della snellezza e dell'efficacia delle procedure.

Quindi, anche il nostro gruppo sostiene il presente emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Sinisi 1.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	419
<i>Votanti</i>	417
<i>Astenuti</i>	2
<i>Maggioranza</i>	209
<i>Hanno votato sì</i>	192
<i>Hanno votato no</i> ..	225).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 1.5 della Commissione, accettato dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	421
<i>Votanti</i>	419
<i>Astenuti</i>	2
<i>Maggioranza</i>	210
<i>Hanno votato sì</i>	417
<i>Hanno votato no</i>	2).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Soda 1.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	428
<i>Votanti</i>	425
<i>Astenuti</i>	3
<i>Maggioranza</i>	213
<i>Hanno votato sì</i>	195
<i>Hanno votato no</i> ..	230).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 1.6 della Commissione, accettato dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	424
<i>Votanti</i>	423
<i>Astenuti</i>	1
<i>Maggioranza</i>	212
<i>Hanno votato sì</i>	418
<i>Hanno votato no</i>	5).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 1.10 della Commissione, accettato dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	427
<i>Votanti</i>	425
<i>Astenuti</i>	2
<i>Maggioranza</i>	213
<i>Hanno votato sì</i> ...	425).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Realacci 1.3.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, intervengo sull'emendamento Realacci 1.3 che recita: « La distruzione delle imbarcazioni può avvenire tramite affondamento solo se le stesse vengano precedentemente e adeguatamente trattate in modo che non rilascino, anche nel tempo, sostanze inquinanti di alcun tipo che possano danneggiare l'ambiente marino. Tutte le procedure atte all'affondamento devono essere preventivamente concordate tra i diversi Ministeri competenti e i rappresentanti degli operatori del settore, in modo tale da salvaguardare l'*habitat* marino ».

Si tratta di un decreto-legge che, in una logica emergenziale — come giustamente ha detto la collega Zanella nell'intervento sul complesso degli emendamenti —, risponde in modo anche un po' discutibile ed estemporaneo ad un problema reale

che si sarebbe potuto affrontare in modo diverso in un disegno di legge ordinario su questa materia. Credo, dunque, che il requisito della salvaguardia dell'ambiente marino vada difeso ed invito i colleghi ad esprimere un voto favorevole all'emendamento Realacci 1.3.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Realacci 1.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	434
<i>Votanti</i>	429
<i>Astenuti</i>	5
<i>Maggioranza</i>	215
<i>Hanno votato sì</i>	198
<i>Hanno votato no</i> ..	231).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Sinisi 2.3.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, invoco la sua pazienza e le chiedo di concedermi un minuto in più perché si tratta di un emendamento assai delicato.

PRESIDENTE. Glielo concedo, anche perché presiederà l'onorevole Fiori che sta per sostituirmi.

GIANNICOLA SINISI. La disposizione che prevede la convalida per tutte le espulsioni amministrative disposte nei confronti dei clandestini nel nostro paese è assai originale perché, come è noto, introduce un procedimento giurisdizionale per tutti i procedimenti di espulsione amministrativa. Con la legge Turco-Napolitano è stata fatta una scelta netta a favore del principio per cui l'espulsione è un atto amministrativo e si è resistito, dando anche mandato all'avvocatura, dinanzi alla

Corte costituzionale per sostenere questa tesi: l'espulsione è atto che compete all'autorità amministrativa. Sulla base di una cattiva interpretazione della sentenza n. 105 del 2001 della Corte costituzionale, viene introdotto un procedimento di convalida generalizzato per tutte le espulsioni amministrative, il che significa che, essendo circa 20 mila le espulsioni comminate in un anno nel nostro paese, saranno 20 mila i procedimenti giurisdizionali che verranno attivati su ciascuna espulsione. Ciò non soltanto provocherà inesorabilmente un appesantimento delle procedure ma presenterà anche controindicazioni in termini di paralisi del sistema amministrativo e giudiziario.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
PUBLIO FIORI *(ore 19,30)*

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la sentenza n. 105 del 2001 non riguardava affatto tutte le espulsioni, ma riguardava semplicemente l'espulsione con accompagnamento coattivo eseguita dopo un procedimento di convalida nei centri di permanenza temporanea. La Corte, rigettando la questione di costituzionalità, diceva che soltanto in questi casi ed in via interpretativa si poteva ritenere che il giudice dovesse valutare comunque, positivamente o negativamente, l'esistenza dei presupposti dell'espulsione e che il termine di 30 giorni era da considerarsi in ogni caso un termine ultimativo. La Corte costituzionale rigettava, quindi, la questione di costituzionalità sollevata dal tribunale di Milano.

Con questo provvedimento, invece, si va molto oltre le stesse disposizioni della Corte costituzionale: addirittura, si estendono gli effetti alle espulsioni che vengono emesse anche nelle prime 48 ore. Dice la stessa Corte costituzionale che se il tribunale di Milano avesse sollevato la questione di costituzionalità per le espulsioni emesse nelle prime 48 ore, la questione sarebbe stata dichiarata inammissibile, perché non vi era alcun principio di giurisdizionalità che dovesse essere salvaguar-

dato. Trovo davvero singolare, assai originale e un po' bizzarro che, mentre da una parte si dice di voler lottare contro l'immigrazione clandestina e che bisogna rendere efficaci i provvedimenti dello Stato contro l'immigrazione clandestina, si introduce una procedura di convalida che riguarda tutti i provvedimenti di espulsione, anche quelli per i quali la Corte non solo non si è mai pronunciata, ma ha detto addirittura che sarebbero stati esclusi dalle sue valutazioni.

Aggiungo, signor Presidente, e concludo sulla bizzarria di questo provvedimento, che facendo la scelta del procedimento di convalida non se ne traggono poi le conseguenze. Si introduce un principio in cui, nonostante la pendenza del procedimento di convalida, il provvedimento è immediatamente esecutivo: questo è un non senso. Il procedimento di convalida, una volta che è stato instaurato attraverso la rimessione della questione da parte del questore, autorità di pubblica sicurezza...

PRESIDENTE. Onorevole Sinisi...

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, avevo chiesto al Presidente Casini un minuto in più. Se me lo può concedere, per cortesia.

PRESIDENTE. Ma glielo aveva accordato il Presidente della Camera?

GIANNICOLA SINISI. Me l'aveva già accordato il Presidente della Camera, ma lo sto chiedendo ...

PRESIDENTE. Anche a me?

GIANNICOLA SINISI. ...Anche a lei.

PRESIDENTE. Sta bene.

GIANNICOLA SINISI. Dicevo che si introduce l'immediata esecutività, mentre la questione ormai pende dinanzi all'autorità giudiziaria, al tribunale in composizione monocratica. Questo chiaramente comporterà un ulteriore problema, anzi due ulteriori problemi: il primo, per cui le

autorità di pubblica sicurezza si troveranno ad eseguire provvedimenti per i quali, in caso di mancata convalida, potranno essere perseguiti disciplinarmente o penalmente; il secondo è che se non dovesse essere convalidato il provvedimento, ci troveremmo dinanzi alla stravagante situazione di dover far tornare queste persone nel nostro paese.

Allora, signor Presidente, il gruppo della Margherita, DL-l'Ulivo voterà a favore di questo emendamento che abbiamo presentato, che sostiene che il procedimento è e deve essere amministrativo, che non può essere introdotto un procedimento giurisdizionale di questa natura e che al massimo sarebbe bastata una mera autorizzazione del giudice. Questo porterà a una paralisi delle espulsioni e, invece di contrastare l'immigrazione clandestina, porterà ad approvare un provvedimento che la favorirà, renderà cavilloso e burocratico il meccanismo, ed esporrà le nostre autorità di polizia all'incertezza rispetto agli obblighi che derivano loro dalla legge (*Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-l'Ulivo e dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*).

FABIO CIANI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Su quale argomento?

FABIO CIANI. Signor Presidente, sul decreto-legge che stiamo esaminando.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABIO CIANI. Volevo pregarla di intervenire nei confronti del Governo.

Signor Presidente, lei mi insegna che un decreto-legge è un fatto eccezionale, in quanto il Governo si appropria di una facoltà che normalmente è del Parlamento. Noi stiamo facendo un dibattito serio, in cui si tende a modificare alcune delle scelte del Governo e l'intervento del collega Sinisi, molto articolato e approfondito, va in questa direzione.

Se in questo dibattito il Governo non è adeguatamente rappresentato, questa

discussione perde assolutamente di valore: con tutto il rispetto per il sottosegretario Armosino, non ritengo che di questo tema sia in grado di poter cogliere ciò che il dibattito parlamentare vuole esprimere (*Commenti dei deputati del gruppo di Forza Italia*). È opportuno che, in una situazione di questo genere, il Governo sia rappresentato da ministri che in questa fase possano dare risposte al dibattito parlamentare: in questo senso, il problema riguarda tutti, maggioranza e opposizione. Nella scorsa legislatura più volte il presidente del gruppo di Forza Italia, Elio Vito, e il presidente del gruppo della Lega nord Padania Cè hanno posto problemi di questo genere. In altre parole, in un dibattito nel quale il Governo ha assunto i poteri del Parlamento e il Parlamento, attraverso una argomentazione, tende a modificare quanto fatto dal Governo, mi pare assolutamente improponibile che il Governo non sia rappresentato da chi di questo argomento è competente all'interno dell'esecutivo.

Quindi la pregherei, signor Presidente, di porre questo problema. Questo mio intervento non ha nessun intento ostruzionistico, andremo avanti nel dibattito, però ritengo che questo sia un argomento riguardante la dignità dell'intero Parlamento, quindi la prego di voler interpretare questa nostra esigenza al Governo.

PRESIDENTE. Onorevole Ciani, in questo momento per questa Presidenza il Governo è rappresentato degnamente ed in maniera autentica. Spetta comunque al Governo scegliere in quale modo essere presente in aula. In questo momento, per questa Presidenza, l'esecutivo è più che degnamente rappresentato (*Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia*).

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Sinisi 2.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti	429
Votanti	423
Astenuti	6
Maggioranza	212
Hanno votato sì	193
Hanno votato no ..	230).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Mascia 2.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantovani. Ne ha facoltà.

RAMON MANTOVANI. Signor Presidente, vi è stata una sentenza della Corte costituzionale la quale ha affermato che il controllo del giudice non si limita alla verifica della sussistenza o meno dei presupposti che hanno portato alla decisione del trattenimento, ma investe anche l'espulsione amministrativa nella sua specifica modalità di esecuzione, eccetera.

Il Governo tenta di aggirare questo pronunciamento della Corte costituzionale attraverso il comma 5 *bis* dell'articolo 2, il quale è palesemente contraddittorio perché, mentre da una parte si accetta che il tribunale – in composizione monocratica – verifichi la sussistenza dei requisiti del provvedimento, dall'altra si è già provveduto nello stesso comma a stabilire che il provvedimento è comunque immediatamente esecutivo, anche nella frazione di tempo a disposizione del questore per comunicare il provvedimento deciso al magistrato; di conseguenza il giudice potrebbe decidere che non ne esistevano i requisiti dopo che il provvedimento stesso è già stato eseguito. Inoltre, non si fa nessun cenno – visto che bisogna stabilire se esistano o meno i requisiti – ai diritti dell'oggetto di quel provvedimento.

Ecco perché presentiamo un emendamento che, oltre a subordinare sostanzialmente il provvedimento alla decisione del tribunale, prevede anche che l'interessato – ed eventualmente i suoi difensori – venga sentito, affinché il tribunale possa effettivamente decidere sulla sussistenza o

meno di quei requisiti. Non vi è alcun dubbio che votare il nostro emendamento sia un dovere per chiunque ritenga che una decisione di un tribunale debba tenere conto dei diritti di chi subirà le conseguenze di tale decisione, a meno di non volere trasformare il nostro stato di diritto in uno stato di diritto con un *apartheid* di fatto nei confronti dei cittadini che non hanno il passaporto della Repubblica italiana (*Applausi dei deputati del gruppo di Rifondazione comunista*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Leoni. Ne ha facoltà.

CARLO LEONI. Signor Presidente, intervento a sostegno di questo emendamento per una ragione molto chiara. L'onorevole Sinisi ha ricordato come la legge Turco-Napolitano optò per la scelta diretta della espulsione amministrativa.

Il Governo, sulla base della sentenza ricordata della Corte costituzionale, afferma che occorre la convalida dell'autorità giudiziaria. Se si adotta questa scelta, bisogna essere coerenti fino in fondo e ciò significa che non si può negare un diritto elementare, come ad esempio il diritto di ascoltare l'interessato, assistito dal suo difensore, perché se si sceglie la strada di garanzia, la garanzia deve essere piena. Si tratta di un tema che poniamo anche con un successivo emendamento e mi riferisco alla proposta emendativa Soda 2.4, presentata dal gruppo dei Democratici di sinistra, sulla quale evidentemente non interverrò.

Pertanto, dopo aver ascoltato discorsi (che, peraltro ho condiviso) relativi al giusto processo, al principio del contraddittorio, alla necessità del diritto di difesa e dopo aver affermato che si tratta di un provvedimento restrittivo delle libertà personali, quindi coperto dall'articolo 13 della Costituzione (lo ha ricordato precedentemente il collega Bielli), mi stupisce davvero che il Governo e la maggioranza non si facciano carico dell'esigenza (sempre presente di fronte a provvedimenti restrittivi della libertà personali), di offrire alla

persona interessata il massimo delle garanzie.

Come è stato rilevato precedentemente, questo conclamato garantismo è troppo a senso unico per essere reale; se è a senso unico e se discrimina, non si tratta di un vero garantismo. Questa è la ragione per cui il gruppo dei Democratici di sinistra esprimerà un voto favorevole sull'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, molto brevemente e spero anche molto chiaramente vorrei rilevare che, nella scorsa legislatura (la legge Turco-Napolitano ne è testimonianza) abbiamo sostenuto il fatto che, per combattere l'immigrazione clandestina, necessitassero sanzioni e provvedimenti amministrativi che dessero il senso dell'efficacia dell'azione dello Stato. Non possiamo, quindi, accedere adesso alla tesi della piena giurisdizionalizzazione riscontratasi nella scelta del Governo dalla quale la presentatrice di questo emendamento trae semplicemente alcune estreme conseguenze. Ciò, per coerenza con la nostra impostazione e nella convinzione che insistere sulla giurisdizionalizzazione dell'intero procedimento, riguardante tutte le espulsioni amministrative (comprese quelle che vengono eseguite nelle prime 48 ore), contro le indicazioni della Corte costituzionale, rappresenta un indebolimento della lotta contro l'immigrazione clandestina e l'illegalità nel nostro paese.

Per tale motivo, coerentemente, il gruppo della Margherita esprimerà un voto contrario sull'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, ci troviamo in una situazione un po' paradossale; siamo, infatti, di fronte ad

un'obiezione, sollevata anche poco fa, con riferimento ad una questione che, a mio parere, avrebbe potuto essere affrontata con maggior rigore e serietà, in sede di esame del disegno di legge che è all'attenzione del Parlamento in questi stessi giorni. Comunque, la questione, inserita nell'articolo 2 del decreto-legge, è stata affrontata direttamente dal Governo — lo si afferma esplicitamente nella premessa del decreto-legge stesso — in base alla sentenza n. 105 del 2001 della Corte costituzionale (il Presidente era Ruperto, mentre il giudice relatore e redattore Carlo Mezzanotte).

Signor Presidente, vorrei leggere alcuni passi della citata sentenza perché non ho il tempo per leggerla tutta; il primo è riferito a questo emendamento a favore del quale invito a votare, mentre gli altri due sono relativi agli emendamenti successivi (gli emendamenti Mascia 2.1 e Soda 2.5) che affrontano, sotto diversi profili, la medesima materia.

La suddetta sentenza afferma: Il decreto di espulsione con accompagnamento che, giova ribadire, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, deve essere motivato, rappresenta il presupposto indefettibile della misura restrittiva ed, in quanto tale, non può restare estraneo il controllo dell'autorità giudiziaria. Per eliminare ogni eventuale residuo dubbio, basta considerare che l'accompagnamento inerisce alla materia regolata dall'articolo 13 della Costituzione in quanto presenta quel carattere di immediata coercizione che qualifica, per costante giurisprudenza costituzionale, le restrizioni della libertà personale e che vale, a differenza delle misure incidenti, solo sulla libertà di circolazione.

Questa è una delle ragioni per cui si può formulare, più o meno, diversamente l'emendamento, ma esso è la conseguenza di un principio inserito dal Governo, in base a questa sentenza, nel decreto-legge. Ciò è stato fatto però in modo non completamente coerente con il testo della sentenza della Corte costituzionale. Si è tanto discusso per altre materie, nei mesi scorsi, su quali fossero le conseguenze che si debbono trarre dalle sentenze della

Corte costituzionale: i primi che devono trarre tali conseguenze sono i legislatori: sono, in questo caso, il legislatore eccezionale, quale è il Governo nel momento in cui adotta un decreto-legge, e quello ordinario, quale è il Parlamento, in sede di conversione dello decreto-legge. Per queste ragioni, invito ad esprimere voto favorevole su questo emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mascia 2.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge. *(Vedi votazioni).*

<i>(Presenti</i>	418
<i>Votanti</i>	411
<i>Astenuti</i>	7
<i>Maggioranza</i>	206
<i>Hanno votato sì</i>	160
<i>Hanno votato no</i> ..	251).

Prendo atto che il dispositivo di voto dell'onorevole Enzo Bianco non ha funzionato e che egli avrebbe voluto esprimere voto contrario.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Mascia 2.1

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il testo originario dell'articolo 2 del decreto-legge faceva erroneamente riferimento all'ufficio del procuratore della repubblica. Oggi più correttamente, nel testo adottato dalla Commissione, si fa riferimento al tribunale in composizione monocratica, ma giustamente, il testo originario del decreto-legge prevedeva l'immediata esecutività del provvedimento inserendo tale requisito dopo la convalida da parte dell'autorità giudiziaria. In sede di Commissione, si è compiuta una scelta giusta facendo riferimento al tribunale, e

quindi al giudice, piuttosto che alla magistratura inquirente, ma si è commesso un errore, anticipando l'immediata esecutività del provvedimento al momento amministrativo, la decisione del questore, prima del provvedimento del giudice. In tal modo si è operato vanificando tale aspetto e, a mio parere, — mi rivolgo ai colleghi —, dando la possibilità di successivi ricorsi alla Corte costituzionale in base a ciò che quest'ultima ha avuto modo di affermare nella sentenza, della quale do lettura: « è comunque la forza del precetto costituzionale, l'articolo 13, ad imporre una accezione piena... ». Onorevole Sinisi, lei può essere d'accordo o in disaccordo, — anche io posso esserlo — rispetto alle sentenze della Corte costituzionale: esse non sono il testo evangelico, ma tuttavia sono sentenze della Corte ed è quest'ultima che impone — cito testualmente —: « (...) una accezione piena del controllo che spetta al giudice della convalida: un controllo che non può fermarsi ai margini del procedimento di espulsione, ma deve investire i motivi che hanno indotto l'amministrazione precedente a disporre quella peculiare modalità esecutiva dell'espulsione — l'accompagnamento alla frontiera — che è causa immediata della limitazione della libertà personale dello straniero e insieme fondamento della successiva misura del trattenimento ».

Per questa ragione, invito ad esprimere voto favorevole sull'emendamento Mascia 2.1, che propone di sopprimere le parole che fanno riferimento all'immediata esecutività del provvedimento.

Successivamente, chiederò la parola per concludere il ragionamento anche sul successivo emendamento Soda 2.5 sottoscritto dai colleghi del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo per ribadire il ragionamento e per riprendere il discorso in ordine alla sentenza n. 105

della Corte costituzionale, con la quale non intendo essere né d'accordo né in disaccordo, essendomi limitato a leggerla qui e a cercare di interpretarla nella parte in cui ne sono stato in grado.

Essa dice espressamente che per i provvedimenti di cui stiamo discutendo, in tanto è presente un interesse della Corte a provvedere in quanto la questione riguarda i provvedimenti che vengono emessi dopo la convalida per il trattenimento oltre le 48 ore, ed — aggiunge, la Corte — che se invece fosse stato diversamente, ovvero se si fosse trattato di espulsioni emanate ed eseguite nelle 48 ore, le richieste del tribunale sarebbero state dichiarate inammissibili.

Questo ho letto nella sentenza della Corte costituzionale e, quindi, ritengo che il provvedimento avrebbe dovuto essere articolato nel senso di autorizzare il giudice della convalida a valutare l'esistenza dei presupposti e a dirimere ogni questione in relazione all'esistenza o meno di tutti i profili di legittimità dell'espulsione, ma solo dei provvedimenti per i quali il trattenimento si fosse protratto oltre le 48 ore.

Siccome siamo contrari — e lo ribadisco — ad ogni giurisdizionalizzazione dell'intero procedimento di espulsione, poiché lo riteniamo, in termini di efficacia, una caduta assai grave del sistema, ma ci rendiamo conto che prevedere la piena giurisdizionalizzazione, come hanno fatto la maggioranza e il Governo, non può non comportare la non immediata esecutività, su questo « pasticcio » — se mi permettete l'espressione — i deputati della Margherita si asterranno: non intendiamo né votare a favore né votare contro, dal momento che non condividiamo né un'impostazione né l'altra. Noi siamo perché le espulsioni siano un atto amministrativo eseguibile da parte dell'autorità amministrativa e niente di diverso.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mascia 2.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	415
<i>Votanti</i>	344
<i>Astenuti</i>	71
<i>Maggioranza</i>	173
<i>Hanno votato sì</i>	118
<i>Hanno votato no</i> ..	226).

Prendo atto che il dispositivo di voto dell'onorevole Enzo Bianco non ha funzionato e che si sarebbe voluto astenersi.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Soda 2.5.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, l'emendamento Soda 2.5, che è il penultimo tra quelli presentati a questo decreto-legge, in sostanza, sposta il periodo « il provvedimento è immediatamente esecutivo » da dove è stato collocato dalla maggioranza in Commissione — cioè dopo il provvedimento amministrativo — alla fine del capoverso 5-*bis*, cioè dopo la verifica e la convalida del provvedimento da parte del tribunale; altrimenti, non si capirebbe che logica abbia la verifica da parte del giudice.

Del resto, il Governo stesso, come ho ricordato prima, aveva inserito alla fine del periodo — seppure erroneamente, chiamando in causa il procuratore della Repubblica — l'immediata esecutività. Quindi, dal punto di vista della struttura del provvedimento, sarebbe stato più corretto il testo del decreto-legge, anche se il magistrato di riferimento era sbagliato. I problemi posti poco fa esistono e, per questa ragione, l'emendamento Soda 2.5 presentato dai colleghi Ds è più completo, in quanto prevede l'immediata esecutività, ma dopo l'intervento del giudice.

Il Governo, l'altro giorno, durante la replica, dopo la discussione sulle linee generali, ha detto: noi siamo consapevoli di questa scelta, noi vogliamo cacciarli e, dopo, se il giudice dice che abbiamo sbagliato, li facciamo tornare indietro oppure

possono tornare indietro. Mi sembra che questo sia un modo di violare l'articolo 13 della Costituzione e di violare la sentenza della Corte costituzionale, di cui vorrei leggere un ultimo periodo. « Anche in assenza di una espressa previsione in tal senso » — dice la sentenza della Corte — « non può dubitarsi che, nell'ipotesi in cui il giudice ritenga insussistenti o non congruamente motivate le ragioni per le quali l'autorità di polizia non si sia limitata ad adottare un provvedimento di espulsione con intimidazione, ma abbia disposto l'esecuzione dell'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera, il diniego di convalida travolgerebbe, insieme al trattamento, anche la misura dell'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. Se infatti presidio della libertà personale, nel sistema delineato dall'articolo 13 della Costituzione, è l'atto motivato dell'autorità giudiziaria, non v'è alcuna possibilità di sostenere che un atto coercitivo come l'accompagnamento, che direttamente incide sulla libertà della persona e che è allegato come presupposto della misura del trattenimento, possa essere assunto dall'autorità di polizia come pienamente legittimo e ancora eseguibile » — e ancora eseguibile — « quando il giudice ne abbia accertato l'illegittimità ponendo proprio tale accertamento a fondamento del diniego di convalida ». Ripeto: presidente Ruperto, giudice redattore della sentenza Carlo Mezzanotte. Questa sentenza della Corte costituzionale è recentissima e — per essere coerenti e per non doversi trovare di fronte a nuovi ricorsi alla Corte costituzionale — impone di approvare l'emendamento Soda 2.5, sul quale invito pertanto l'Assemblea ad esprimere voto favorevole.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Leoni. Ne ha facoltà.

CARLO LEONI. Signor Presidente, ci troviamo nuovamente di fronte alla totale mancanza di coerenza da parte del Governo e della maggioranza. Se si sceglie la strada della giurisdizionalizzazione del

procedimento, se si afferma che quello dell'accompagnamento alla frontiera è un atto che limita le libertà personali - e, quindi, ha bisogno di una convalida del giudice -, non si capisce quale coerenza vi sia nel comportamento del Governo. In principio, il testo del decreto-legge - come ha ricordato il collega Boato - prevedeva l'immediata esecutività del provvedimento dopo la convalida del giudice (quindi, la disposizione era stata inserita alla fine dell'articolo 2). Successivamente, il Governo fa un passo indietro e pone l'immediata esecutività tra il provvedimento del questore e quello di convalida del giudice. Ciò significa che questo atto di restrizione della libertà personale può essere commesso anche prima, anzi senza la convalida del giudice.

In tal modo, non solo si determina una grande confusione operativa (come è del tutto evidente) nell'applicazione di questo testo, ma, cercando di sfuggire alla sentenza della Corte costituzionale, di fatto, con questo testo, si rientra in una condizione di illegittimità rispetto alla sentenza stessa, perché si autorizza un provvedimento restrittivo della libertà, senza il provvedimento di convalida del giudice.

Questa è la ragione per la quale abbiamo presentato questo emendamento sul quale ovviamente invitiamo a votare favorevolmente.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Soda. Ne ha facoltà.

ANTONIO SODA. Come crede, Presidente

PRESIDENTE. No, come prevede il regolamento.

ANTONIO SODA. Signor Presidente, ho presentato l'emendamento al nostro esame certo che tutti i colleghi, amanti del giusto processo, delle garanzie, delle libertà (ne vedo qualcuno in aula) avrebbero certamente capito che, se un provvedimento che incide sulla libertà - e che, per la nostra Costituzione, deve essere adottato

con provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria - è adottato dal questore ed è immediatamente esecutivo, l'intervento dell'autorità giudiziaria postumo vanifica sostanzialmente la garanzia di legittimità giurisdizionale che, con la convalida, si vuole attribuire al provvedimento. Si tratta di un'astuzia, che rappresenta realmente una piccola, ma travolgente tragedia per tante persone. I diritti di libertà appartengono, non al cittadino, ma alla persona, sono diritti inviolabili che la nostra Costituzione garantisce anche allo straniero! Ciò viene vanificato. In sostanza, si adotta il provvedimento, lo si rende immediatamente esecutivo, poi s'invia all'autorità giudiziaria, il cui provvedimento di revoca, di annullamento, di declaratoria di illegittimità può essere del tutto vanificato dall'intervenuta esecuzione.

Vi sono dei garantisti qui, ma lo sono a senso unico. Sono garantisti soltanto per i loro affari, per i processi dei loro amici! Vorrei citarli per nome, ma mi astengo dal farlo. Altre volte l'ho fatto (*Commenti dei deputati dei gruppi di Forza Italia e della Lega nord Padania*). Queste coscienze libere, democratiche quando si esprimono? Su cosa si esprimono (*Commenti del deputato Polledri*)? Li vedono i loro occhi? Le garanzie di libertà a chi le volete riconoscere, ai delinquenti o alle persone ed ai cittadini (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo e di Rifondazione comunista*)?

ALFREDO MANTOVANO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO SODA. Siamo all'abc delle garanzie di libertà (*Commenti dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza nazionale*)!

ALFREDO MANTOVANO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, ho chiesto di intervenire soltanto per dare alcune precisazioni.

Il Governo non ha cambiato idea circa l'immediata esecutività del provvedimento di espulsione. Se, infatti, leggiamo la versione originaria dell'articolo 2, comma 1, che introduce il comma 5-*bis* dopo il comma 5 dell'articolo 13 del testo unico approvato con il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ci accorgiamo che, a metà del comma, è testualmente detto: « Nei casi previsti ai commi 4 e 5, il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione all'ufficio del Procuratore della Repubblica presso il tribunale territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera ». Poi si parla della convalida da parte del procuratore della Repubblica e l'ultima frase è del seguente tenore: « Il provvedimento è immediatamente esecutivo ». Poiché il provvedimento viene menzionato un'unica volta, nel primo periodo del comma, è evidente che, nella disposizione in parola, si intendeva prescrivere l'immediata esecutività del solo provvedimento del quale si parlava. Orbene, essendo sorta, in Commissione, qualche perplessità sulla chiarezza della norma, la frase finale è stata semplicemente spostata ed è stata collocata dopo il primo periodo. Questo dal punto di vista della coerenza della norma.

Quanto al merito, ricordato, come ha già sottolineato l'onorevole Sinisi, che, nel testo unico n. 286 del 1998, il procedimento che porta al provvedimento di espulsione è esclusivamente amministrativo — e noi condividiamo tale impostazione —, ci siamo fatti carico di un orientamento della Corte costituzionale da tutti richiamato (nella discussione generale e anche adesso). Non v'è alcunché di scandaloso — anzi, l'ordinamento è pieno di esempi in questo senso — nell'introdurre un vaglio giurisdizionale all'interno di un procedimento amministrativo; ma questo mantiene la sua natura amministrativa, come il provvedimento finale (in questo caso, il decreto di espulsione del questore) che, con la natura amministrativa, mantiene anche l'immediata esecutività.

Parlare — come ho sentito fare anche in questa sede — di provvedimento restrittivo della libertà, significa riferirsi a qualcosa di estraneo a questa disposizione di legge, perché il provvedimento restrittivo della libertà presuppone le esigenze cautelari e l'esistenza di gravi indizi di reato. Ma qual è il reato a monte in questo caso? Non so se i presentatori di questo emendamento intendano preannunciare l'introduzione del reato di immigrazione clandestina, ma certamente questo non è lo scopo del decreto-legge al nostro esame, che si limita semplicemente ad evitare di trovarci, dalla sera alla mattina, di fronte ad una carenza all'interno del procedimento amministrativo quale si verificherebbe in presenza di un sindacato diretto, e non più soltanto incidentale, della Corte costituzionale.

MARCO BOATO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, ringrazio il rappresentante del Governo, il quale, come abbiamo potuto constatare adesso, è l'interlocutore giusto in questa materia, sebbene dica, a mio parere — lo dico con grande rispetto, lei lo sa — cose sbagliate.

Debbo pentirmi di avere apprezzato la norma nella formulazione originaria, sia pure con l'errore del riferimento alla procura della Repubblica. Lei, onorevole sottosegretario, afferma che il riferimento finale al provvedimento immediatamente esecutivo era puramente accidentale; ma, se la cosa fosse così irrilevante, allora dovrebbe esprimere parere favorevole sull'emendamento presentato dal collega Soda perché, mentre l'emendamento Mascia cancellava il secondo periodo, l'emendamento Soda 2.5 lo ricolloca esattamente dove l'avevate messo voi originariamente.

ALFREDO MANTOVANO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. È sempre quello, però!

MARCO BOATO. Ma non è così. Nel testo originario del Governo la parola

provvedimento compare due volte: nel primo periodo, da lei citato, e poi nel secondo, là dove è disposto che il procuratore della Repubblica, verificata la sussistenza dei requisiti, convalida il provvedimento (o non lo convalida, ovviamente) entro le quarantotto ore successive alla comunicazione. Se la frase « Il provvedimento è immediatamente esecutivo » è messa lì, subito dopo, si suppone che sia quella convalida a rendere immediatamente esecutivo il provvedimento.

Comunque, per concludere, Presidente, voglio dialogare anche polemizzando. Lei dice che qualcuno qui ha detto erroneamente che si tratta di restrizione della libertà personale; bene, questo qualcuno si chiama Corte costituzionale o, meglio, Carlo Mezzanotte. Leggo la frase: per eliminare ogni eventuale residuo dubbio basta considerare che l'accompagnamento inerisce alla materia regolata dall'articolo 13 della Costituzione, in quanto presenta quel carattere di immediata coercizione che qualifica, per costante giurisprudenza costituzionale, le restrizioni della libertà personale. Il sottosegretario di Stato Mantovano, nel sostenere un decreto-legge che dovrebbe recepire la sentenza della Corte costituzionale, ha polemizzato non con me, con Soda, con Leoni o con qualche altro, ma con il testo letterale della sentenza della Corte costituzionale.

SERGIO COLA. Ma non è una misura coercitiva !

MARCO BOATO. Credo che voi stiate aprendo letteralmente il varco a un successivo ricorso, seppure incidentale, alla Corte costituzionale alla prossima occasione, e me ne dispiace perché questo era l'aspetto positivo del decreto-legge del Governo, sia pure in senso limitato.

ANTONIO SODA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO SODA. Signor Presidente, non ripeto le considerazioni dell'onorevole Boato; non c'è dubbio che questo provve-

dimento incida sulle libertà. Lo dice la Corte costituzionale, lo dice l'articolo 13 che, in casi eccezionali, consente l'emana- zione di questi provvedimenti incidenti sulla libertà all'autorità di pubblica sicu- rezza.

Una voce dai banchi del gruppo di Forza Italia: Ancora !

FRANCESCO GIORDANO. Stai zitto !

PRESIDENTE. Onorevole Giordano, la prego.

FRANCESCO GIORDANO. Stiamo par- lando di diritti fondamentali !

PRESIDENTE. Certo, stiamo parlando di cose molto importanti, di diritti fonda- mentali, quindi invito tutti i colleghi alla massima attenzione. Prego, onorevole Soda.

ANTONIO SODA. Non c'è dubbio che sia un provvedimento che incide sulla libertà. I provvedimenti che incidono sulla libertà per la nostra Costituzione del 1948 sono demandati all'autorità giudiziaria. La Costituzione aggiunge che, in casi eccezio- nali di necessità e di urgenza, possono essere adottati dall'autorità di pubblica sicurezza, e allora si tratta di provve- dimenti di natura amministrativa, ma che incidono sulla libertà. Questi ultimi deb- bono essere convalidati dall'autorità giu- diziaria, ma la nostra Costituzione vieta l'effetto immediatamente esecutivo del provvedimento che incide sulla libertà senza l'emana- zione da parte dell'autorità giudiziaria. Infatti, il terzo comma dell'ar- ticolo 13 prevede che, quando il provve- dimento emesso dall'autorità di pubblica sicurezza sia revocato perché ritenuto dal- l'autorità giudiziaria illegittimo, quel prov- vedimento deve rimanere — dice la nostra Costituzione — privo di effetti. Ora in questo caso l'effetto del provvedimento consiste nel prendere una persona, inci- dere sulla sua libertà con provvedimento amministrativo ed espellerla dal paese; l'intervento successivo dell'autorità giudi-

ziaria teso a verificare la legittimità di questo provvedimento può, qualora ne venga accertata l'illegittimità, essere senza conseguenze perché gli effetti potrebbero essersi già prodotti ed il principio costituzionale secondo il quale un provvedimento incidente sulla libertà illegittimo deve rimanere privo di effetto qui non si realizza mai. Quanto alla speciosa osservazione del causidico sottosegretario di Stato, che mi sembra più che un magistrato un avvocaticchio di periferia...*(Vive proteste dei deputati dei gruppi di Forza Italia, di Alleanza nazionale e della Lega nord Padania)*.

PRESIDENTE. No, onorevole Soda!

ANTONIO SODA. Ci sono due... *(Commenti dei deputati dei gruppi di Forza Italia, di Alleanza nazionale e della Lega nord Padania)*.

PRESIDENTE. Onorevole Soda *(Commenti dei deputati dei gruppi di Forza Italia, di Alleanza nazionale e della Lega nord Padania)*!

ANTONIO SODA. Ci sono due... *(Commenti dei deputati dei gruppi di Forza Italia, di Alleanza nazionale e della Lega nord Padania — Deputati del gruppo di Alleanza nazionale scandiscono: « Scemo ! »)*.

PRESIDENTE. No! No, onorevole Soda!

ANTONIO SODA. ...espresse nel provvedimento del Governo...

PRESIDENTE. Onorevole Soda... No!

ANTONIO SODA. Sì! Qui stiamo parlando delle libertà...

PRESIDENTE. Onorevole Soda, io non le permetto e la richiamo all'ordine.

ANTONIO SODA. Causidico non è un'offesa!

PRESIDENTE. Io la richiamo all'ordine!

ANTONIO SODA. Mi richiami come vuole!

PRESIDENTE. Non le permetto di usare queste parole nei confronti di un collega e di un membro del Governo...

ANTONIO SODA. Richiama all'ordine chi parla delle libertà!

PRESIDENTE. ...le tolgo la parola.

ANTONIO SODA. Due volte! Due volte!

Mi tolga la parola, non la toglierà ai cittadini *(Vive reiterate proteste dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale)*.

PRESIDENTE. Togliete l'audio al microfono dell'onorevole Soda.

MARIO LANDOLFI. Buffone *(Vive proteste dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale)*!

PRESIDENTE. Basta, colleghi!

ENZO RAISI. Vergognati *(Commenti dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo)*!

MARIO LANDOLFI. Devi chiedere scusa!

PRESIDENTE. Colleghi! Colleghi! Colleghi! L'incidente è chiuso! L'incidente è chiuso *(Vive proteste dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale)*! Non è possibile *(Vive proteste dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale)*!

Onorevole Sinisi, lei aveva chiesto di parlare per dichiarazione di voto *(Vive proteste dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale)*...

Prego, onorevole Sinisi...

ALBERTO ARRIGHI. Buffone! Scemo! Scemo!

PRESIDENTE. Onorevole Arrighi, la richiamo all'ordine.

GIUSEPPE GALLO. Chiedi scusa, Soda!

PRESIDENTE. Onorevole Gallo, stia al suo posto. Prego, onorevole Sinisi.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, mi dispiace davvero se il sottosegretario Mantovano si è sentito offeso per queste vicende. Mi auguro, con questo mio intervento, di riportare la discussione sul merito (*Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale*).

ALFREDO MANTOVANO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. L'offeso dovrebbe essere lui.

GIANNICOLA SINISI. E mi auguro di poter riprendere un ragionamento con il quale insisto nel dire di essere molto preoccupato. Voglio richiamare l'attenzione del Governo ed anche dei colleghi sul fatto che viene introdotto un procedimento di convalida che noi non condividiamo (perché riteniamo che il provvedimento è e debba rimanere amministrativo, coerentemente con la legge che abbiamo voluto e che abbiamo approvato e che abbiamo anche cominciato ad applicare) e, certamente, non posso concordare con l'onorevole Mantovano quando dice che si intende mantenere il provvedimento nell'alveo dei provvedimenti amministrativi. Infatti, nel momento in cui si introduce un procedimento giurisdizionale generalizzato per tutti i provvedimenti di espulsione amministrativa — e, lo ribadisco, oltre le indicazioni della Corte costituzionale —, di fatto, non si attua soltanto la riserva di giurisdizione della Costituzione ma si introduce una nuova procedura che è quella della giurisdizionalità dei procedimenti di espulsione amministrativa.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, per darvi il senso del paradosso — dico del paradosso perché credo che questo provvedimento contrasti con tutte le dichiarazioni rilasciate nelle piazze, in campagna

elettorale e sulla stampa — aggiungo che addirittura state introducendo due procedimenti di convalida: per ogni espulsione amministrativa si dovrà fare un procedimento di convalida che è quello disciplinato dall'articolo 2 di questo decreto-legge e per ogni provvedimento di espulsione che si protrarrà oltre le 48 ore dovrete fare un altro procedimento di convalida. Questo, non soltanto è paradossale, è un *nonsense* giurisdizionale e va molto oltre quanto dichiarato dalla Corte costituzionale la quale semplicemente diceva che entro le 48 ore non c'è materia per attività di tipo giurisdizionale perché la richiesta del tribunale di Milano sarebbe stata inammissibile (viene espressamente usato il termine « inammissibile ») e aggiunge che sarebbe bastato che il giudice, in sede di convalida per il trattenimento oltre le 48, fosse stato abilitato a valutare i presupposti. Ma la Corte costituzionale aggiunge che è evidente che il giudice può valutare i presupposti ed esorta semplicemente un intervento interpretativo del legislatore, facendo in modo che venga chiarita, al massimo, la disciplina vigente e non che si introduca, a fianco della procedura vigente, una procedura del tutto nuova che riguarderà ventimila espulsioni nel nostro paese.

Non solo non si faranno più le espulsioni...

RAMON MANTOVANI. Magari!

GIANNICOLA SINISI. Ma la polizia giudiziaria non eseguirà le espulsioni ad onta del fatto che voi scrivete che il provvedimento è immediatamente esecutivo perché nessun questore della Repubblica italiana si assumerà la responsabilità di espellere un clandestino entro le 48 ore sapendo che il giudice può non convalidare il provvedimento, assumendosi il rischio, anche, di dover andare a riprendere il clandestino dal paese in cui è stato rispedito.

RAMON MANTOVANI. Magari!

GIANNICOLA SINISI. È uno sbaglio colossale, una contraddizione con tutte le

petizioni fatte in campagna elettorale e fuori. Si dice di voler lottare contro l'illegalità, contro la clandestinità, in realtà, emerge semplicemente una indigesta intolleranza nei confronti di alcuni soggetti (*Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-l'Ulivo e dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Soda 2.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>Presenti</i>	413
<i>Votanti</i>	373
<i>Astenuti</i>	40
<i>Maggioranza</i>	187
<i>Hanno votato sì</i>	144
<i>Hanno votato no</i> ..	229).

Prendo atto che l'onorevole Pasetto si è astenuto dal voto mentre avrebbe voluto esprimere voto contrario.

ROBERTO GIACHETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo?

ROBERTO GIACHETTI. Per un richiamo al regolamento; più precisamente il riferimento è agli articoli 59 e 60.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTO GIACHETTI. Le chiedo scusa, signor Presidente, ho molto rispetto e stima per il suo lavoro, come per quello di tutti i presenti, e non ho alcuna intenzione — d'altra parte non sarebbe da parte mia possibile farlo — di muoverle alcuna censura (*Commenti di deputati del gruppo di Forza Italia*). Signor Presidente, affinché tutti possano capire, anche io, le chiederai...

Una voce dai banchi di Forza Italia:
Impossibile!

ROBERTO GIACHETTI. Lo so, ognuno di noi ha dei limiti, ed io ho questo.

Signor Presidente, lei ha tolto la parola all'onorevole Soda, dopo averlo richiamato all'ordine. Sono un deputato nuovo e, pertanto, non conosco bene tutti gli articoli del regolamento: sfogliandolo, però, non vedo alcuna norma che preveda la possibilità di togliere la parola ad un deputato. Esiste una norma che prevede che questi possa essere richiamato all'ordine venendo nominato e, eventualmente, qualora insista, lo stesso possa essere espulso dall'aula.

Signor Presidente, le dico ciò perché ritengo che togliere la parola ad un deputato, ancorché stia pronunciando frasi sconvenienti, sia un atto grave, anche perché tali frasi rientrano poi nell'ambito della responsabilità di chi le ha pronunciate. Ciò che però è accaduto dopo, con un coro di « scemo, scemo » rivolto al deputato Soda, non è di minore gravità (*Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-l'Ulivo e dei Democratici di sinistra-l'Ulivo — Applausi polemici di deputati del gruppo di Forza Italia*)! Lo so, lei non è nelle condizioni di identificare, come è accaduto con l'onorevole Soda, chi ha pronunciato quelle parole che, lo ripeto, non sono meno gravi; ciò non è certo dovuto alla sua volontà. Così però si crea una disparità di trattamento che a mio avviso, signor Presidente, lo dico nel pieno rispetto della sua autorevolezza e della sua grande professionalità e capacità di gestire l'Assemblea, non può essere consentita. La ringrazio nuovamente: il mio intervento era diretto ad ottenere una migliore comprensione di ciò che è accaduto, e, soprattutto, intendeva rilevare quale sia il significato del togliere la parola ad un deputato per lo svolgimento dei lavori, soprattutto quando contemporaneamente cori con frasi altrettanto ingiuriose vengono rivolti verso il deputato medesimo (*Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-l'Ulivo e dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*).